

Ordinanza

della Commissione federale delle case da gioco sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

(Ordinanza della CFCG sul riciclaggio di denaro, ORD-CFCG)

del ...

La Commissione federale delle case da gioco (CFCG),

visti l'articolo 17 della legge del 10 ottobre 1997¹ sul riciclaggio di denaro (LRD) e l'articolo 68 capoverso 3 della legge federale del 29 settembre 2017² sui giochi in denaro (LGD),

ordina:

Capitolo 1: Oggetto e campo d'applicazione

Art. 1

¹ La presente ordinanza concretizza gli obblighi di diligenza sanciti dalla LRD e dalla LGD per le case da gioco titolari di una concessione.

² Determina le misure organizzative che le case da gioco devono adottare nel settore dei giochi da casinò terrestri e in quello dei giochi da casino in linea.

Capitolo 2: Obblighi di diligenza

(Art. 3-1^a LRD)

Sezione 1: Identificazione e registrazione del cliente

(Art. 3 LRD)

Art. 2 Identificazione e registrazione del cliente nel settore dei giochi terrestri

¹ Nel settore dei giochi terrestri, la casa da gioco identifica e registra il cliente che durante la medesima giornata di gioco effettua una o più transazioni che sembrano legate tra di loro per un importo totale pari o superiore a 4000 franchi, in una delle seguenti categorie:

- a. acquisto di gettoni dalla casa da gioco;
- b. rivendita di gettoni alla casa da gioco;
- c. pagamenti ottenuti agli apparecchi da gioco;
- d. emissione e incasso di assegni;
- e. cambio di valuta;
- f. cambio del taglio di banconote.

² La transazione che ha condotto all'identificazione è registrata sotto il nome del cliente.

³ La casa da gioco può adempiere il suo obbligo d'identificazione, anche identificando e registrando immediatamente tutti i clienti all'entrata della casa da gioco. In tal caso i capoversi 1 e 2 non si applicano.

⁴ La casa da gioco stabilisce nelle sue direttive interne quale dei due metodi d'identificazione intende applicare.

Art. 3 Identificazione e registrazione del cliente nel settore dei giochi in linea

Nel settore dei giochi in linea, la casa da gioco deve identificare il cliente che sull'arco di 24 ore effettua una o più transazioni che sembrano legate tra di loro per un importo totale pari o superiore a 4000 franchi, in una delle seguenti categorie:

- a. versamento sul suo conto giocatore secondo l'articolo 48 capoverso 1 dell'ordinanza del ...³ sui giochi in denaro (OGD); o
- b. versamento di vincite e averi sul conto giocatore secondo l'articolo 48 capoverso 2 OGD.

Art. 4 Dati da registrare per l'identificazione

¹ La casa da gioco registra il cognome, i nomi, la data di nascita e la cittadinanza del cliente.

² Se il cliente è cittadino di un Paese nel quale la data di nascita non è utilizzata, l'esigenza di questa indicazione decade. Questa eccezione deve essere motivata in una nota allegata agli atti.

RS

¹ RS 955.0

² RS ...; FF 2017 5333

³ RS ...

Art. 5 Prova dell'identità

¹ La prova dell'identità può essere fornita mediante:

- a. un documento d'identità ufficiale in caratteri latini e provvisto di fotografia, quale il passaporto, la carta d'identità o la licenza di condurre;
- b. una copia di detto documento la cui autenticità è attestata conformemente all'articolo 6;
- c. una copia di detto documento con la prova che il cliente dispone di un conto di pagamento svizzero intestato a suo nome;
- d. un mezzo d'identificazione elettronico riconosciuto dalla Stato (e-ID);
- e. un'identificazione video o in linea; o
- f. qualsiasi altro mezzo equivalente previamente approvato dalla CFCG.

² La casa da gioco allestisce una copia del mezzo di prova presentatole e la conserva in forma cartacea o elettronica.

Art. 6 Attestazione dell'autenticità

L'autenticità della copia del documento d'identità ufficiale deve essere attestata da:

- a. un notaio o un ente pubblico normalmente preposto al rilascio di tali attestazioni;
- b. un avvocato abilitato a esercitare la professione in Svizzera;
- c. un intermediario finanziario ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 o 3 LRD con domicilio o sede in Svizzera; o
- d. un intermediario finanziario con sede o domicilio all'estero che esercita un'attività simile a quella di un intermediario finanziario ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 o 3 LRD e che è sottoposto a una vigilanza e a una regolamentazione equivalenti in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Sezione 2 Sorveglianza delle relazioni d'affari**Art. 7** Principio

La casa da gioco provvede a una sorveglianza efficace delle sue relazioni d'affari e transazioni con il cliente, tenendo conto del canale di diffusione della propria offerta.

Art. 8 Transazioni da registrare nel settore dei giochi terrestri

¹ La casa da gioco registra sotto il nome del cliente tutte le transazioni effettuate nel settore dei giochi terrestri pari o superiori a 4000 franchi, in una delle categorie seguenti:

- a. riacquisto di gettoni da parte della casa da gioco;
- b. emissione e incasso di assegni;
- c. cambio di valuta;
- d. cambio del taglio di banconote.

² Registra sotto il nome del cliente i pagamenti ottenuti agli apparecchi da gioco che, in una o più transazioni effettuate la medesima giornata di gioco, raggiungono o superano 15 000 franchi.

³ Per quanto concerne le relazioni d'affari durature, la casa da gioco registra tutte le transazioni.

⁴ Una relazione d'affari è considerata duratura se la casa da gioco mette a disposizione del cliente una delle possibilità seguenti:

- a. un deposito di gettoni; o
- b. un supporto elettronico per crediti di gioco che viene usato per più di una giornata di gioco e che alla fine di una giornata di gioco presenta un credito superiore a 4000 franchi.

⁵ Quando registra le transazioni sotto il nome del cliente o avvia una relazione d'affari duratura con il cliente, la casa da gioco registra l'indirizzo del domicilio di quest'ultimo.

Art. 9 Transazioni da registrare nel settore dei giochi in linea

La casa da gioco adempie l'obbligo di registrare le transazioni nel settore dei giochi in linea rilevando i dati di cui all'articolo 41 dell'ordinanza del DFGP del ...⁴ sulle case da gioco (OCG).

Sezione 3 Accertamento dell'avente economicamente diritto

(art. 4 LRD)

Art. 10 Principio

La casa da gioco deve chiedere al cliente una dichiarazione scritta indicante la persona fisica avente economicamente diritto, se:

- a. sa che il cliente non è identico all'avente economicamente diritto;
- b. il cliente effettua transazioni che richiedono la sua identificazione secondo l'articolo 3 o che devono essere registrate secondo l'articolo 8 ;

⁴ RS ...

- c. il cliente cambia, gioca o deposita valori patrimoniali manifestamente superiori alla sua disponibilità finanziaria; o
- d. la relazione con il cliente induce la casa da gioco a constatare altri comportamenti insoliti.

Art. 11 Indicazioni necessarie

¹ La dichiarazione circa l'avente economicamente diritto deve contenere le indicazioni seguenti: cognome, nomi, data di nascita, indirizzo di domicilio e cittadinanza.

² Se l'avente economicamente diritto è cittadino di un Paese nel quale non si utilizza la data di nascita o l'indirizzo di domicilio, l'esigenza di queste indicazioni decade. Questa eccezione deve essere motivata in una nota allegata agli atti.

Sezione 4 **Obblighi di diligenza particolari**

(art. 6 LRD)

Art. 12 Principio

¹ La casa da gioco deve chiarire senza indugio le circostanze economiche, non appena si verifici un caso secondo l'articolo 6 capoverso 2 LRD.

² Al più tardi al momento dell'identificazione del cliente secondo gli articoli 2 o 3, la casa da gioco esamina se la relazione d'affari comporta un rischio elevato ai sensi dell'articolo 6 capoverso 3 o 4 LRD.

Art. 13 Relazioni d'affari comportanti un rischio elevato

(art. 6 cpv. 2 lett. c LRD)

¹ La casa da gioco stabilisce i criteri per individuare le relazioni d'affari che comportano un rischio elevato, tenendo conto del canale di diffusione della propria offerta.

² Entrano in considerazione segnatamente i criteri seguenti:

- a. domicilio e cittadinanza del cliente e dell'avente economicamente diritto;
- b. il tipo e il luogo dell'attività commerciale del cliente e dell'avente economicamente diritto;
- c. l'importo dei valori patrimoniali cambiati, giocati o depositati dal cliente;
- d. l'importo dei valori patrimoniali vinti o ricambiati;
- e. il Paese di provenienza dei versamenti sul conto giocatore o il Paese di destinazione dei trasferimenti sul conto di pagamento.

³ I criteri di cui al capoverso 2 lettere a, b ed e sono indizi di relazioni d'affari che comportano un rischio elevato in particolare se il Groupe d'action financière (GAFI)⁵ considera il Paese interessato ad alto rischio o non cooperante.

Art. 14 Classificazione delle relazioni d'affari fondata sul rischio

¹ La casa da gioco suddivide le sue relazioni d'affari nelle tre categorie seguenti:

- a. relazioni d'affari che rispondono a due o più criteri di cui all'articolo 13 («rischio molto elevato»);
- b. relazioni d'affari che rispondono a uno dei criteri di cui all'articolo 13 («rischio elevato»);
- c. relazioni d'affari che non rispondono ad alcun criterio di cui all'articolo 13 («rischio normale»).

² La casa da gioco verifica ogni anno la classificazione delle relazioni d'affari.

Art. 15 Transazioni comportanti un rischio elevato

(art. 6, cpv. 2, lett. c LRD)

¹ La casa da gioco stabilisce i criteri per individuare le transazioni che comportano un rischio elevato, tenendo conto del canale di diffusione della propria offerta.

² Entrano in considerazione segnatamente i criteri seguenti:

- a. l'importo dei valori patrimoniali cambiati, giocati o depositati;
- b. l'importo dei valori patrimoniali vinti o ricambiati;
- c. divergenze considerevoli quanto a tipo, volume o frequenza delle transazioni rispetto a quelle normalmente effettuate nell'ambito della stessa relazione d'affari;
- d. divergenze considerevoli quanto a tipo, volume o frequenza delle transazioni rispetto a quelle normalmente effettuate nell'ambito di relazioni d'affari simili.

³ Una transazione in cui vengono immessi in una sola volta 30 000 o più franchi è considerata in ogni caso una transazione che comporta un rischio elevato.

Art. 16 Contenuto dei chiarimenti

A seconda delle circostanze la casa da gioco deve chiarire:

- a. se il cliente è l'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali cambiati, giocati o depositati;
- b. se il cliente è l'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali vinti o ricambiati;

⁵ www.fatf-gafi.org > pays > juridictions à hauts risques et juridictions sous surveillance

- c. l'origine dei valori patrimoniali cambiati, giocati o depositati dal cliente;
- d. la provenienza del patrimonio del cliente e dell'avente economicamente diritto;
- e. l'attività professionale o commerciale del cliente e dell'avente economicamente diritto.

Art. 17 Procedura

¹ A seconda delle circostanze i chiarimenti comprendono:

- a. la raccolta di informazioni scritte o orali presso il cliente o l'avente economicamente diritto;
- b. raggugli da persone degne di fiducia;
- c. la consultazione di altre fonti d'informazione o banche dati.

² La casa da gioco esamina la plausibilità dei chiarimenti ottenuti, li documenta e verifica se sono adempiute le condizioni per una comunicazione ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 LRD

Sezione 5**Comunicazioni, interruzione o mantenimento della relazione d'affari**

(art. 9-11a LRD)

Art. 18 Comunicazioni

(art. 9 LRD)

¹ La casa da gioco deve effettuare le comunicazioni secondo l'articolo 9 LRD in una forma conforme alle istruzioni dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.

² Ha il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305^{bis} numero 1^{bis} del Codice penale o sono destinati al finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 260^{quinquies} CP.

³ Se non esercita il suo diritto di comunicazione nel caso di relazioni d'affari dubbiose, la casa da gioco ne documenta i motivi.

Art. 19 Obbligo di mantenere la relazione d'affari

¹ La casa da gioco non può interrompere una relazione d'affari se sono date le condizioni relative all'obbligo di comunicazione secondo l'articolo 9 LRD.

² Essa non può interrompere una relazione d'affari o autorizzare il prelievo di importanti valori patrimoniali se vi sono indizi concreti di imminenti misure di sicurezza da parte di un'autorità.

Art. 20 Rifiuto o interruzione della relazione d'affari

¹ La casa da gioco rifiuta di avviare una relazione d'affari o interrompe una relazione d'affari già avviata se la casa da gioco:

- a. non riesce a verificare l'identità del cliente o identificare l'avente economicamente diritto;
- b. non riesce a chiarire il contesto economico del cliente;
- c. dubita delle indicazioni fornite dal cliente anche dopo che è stata attuata la procedura di cui all'articolo 5 capoverso 1 LRD;
- d. sospetta che le siano state fornite intenzionalmente indicazioni false sull'identità del cliente o sul suo contesto economico oppure sull'avente economicamente diritto.

² La casa da gioco decide se intende proseguire la relazione d'affari se:

- a. entro 20 giorni lavorativi da una comunicazione ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera a LRD, l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro:
 1. non le fornisce informazioni,
 2. la informa che la comunicazione non viene trasmessa alle autorità di perseguimento penale,
 3. la informa che la comunicazione è trasmessa a un'autorità di perseguimento penale e che a partire da tale trasmissione non riceve alcuna decisione dell'autorità di perseguimento penale entro cinque giorni lavorativi;
- b. dopo una comunicazione ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera c LRD non riceve alcuna decisione dell'autorità di perseguimento penale entro cinque giorni lavorativi; oppure
- c. dopo una comunicazione ai sensi dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP, l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro la informa che la sua comunicazione non sarà inoltrata all'autorità di perseguimento penale.

³ Se intende interrompere la relazione d'affari, la casa da gioco può autorizzare il prelievo di importanti valori patrimoniali da parte del cliente unicamente in una forma tale da consentire alle autorità di perseguimento penale di seguirne la traccia.

Capitolo 3 Provvedimenti organizzativi

Sezione 1 Obbligo di allestire e conservare documenti

(art. 7 LRD)

Art. 21

¹ La casa da gioco allestisce e organizza la propria documentazione in modo tale da consentire alla CFCG, all'autorità di perseguimento penale o ad altre autorità abilitate di formarsi in ogni momento un giudizio attendibile sul rispetto degli obblighi stabiliti negli articoli 3–11a LRD e nella presente ordinanza.

² La documentazione comprende segnatamente:

- a. una lista di tutti i clienti identificati, con i dati di cui all'articolo 2 capoverso 2 e all'articolo 4;
- b. una copia del documento che ne comprova l'identità secondo l'articolo 5;
- c. i documenti relativi alle transazioni di cui agli articoli 8 e 9;
- d. nei casi di cui all'articolo 10, la dichiarazione scritta del cliente relativa all'identità dell'avente economicamente diritto;
- e. una nota e i documenti relativi ai risultati dei chiarimenti di cui agli articoli 12 e 16;
- f. una nota e i documenti relativi alla classificazione di cui all'articolo 14 e ai risultati dell'applicazione dei criteri di cui agli articoli 13 e 15;
- g. i dati raccolti in relazione all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 9 capoverso 1 LRD.

³ La documentazione deve permettere alle autorità abilitate di cui al capoverso 1 di ricostruire le transazioni che devono essere registrate e le decisioni prese dalla casa da gioco.

⁴ La casa da gioco deve conservare la documentazione in Svizzera, in un luogo sicuro e accessibile in ogni momento alle autorità abilitate, per dieci anni dalla conclusione della relazione d'affari. In deroga a tale regola, deve distruggere i dati raccolti in relazione all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 9 capoverso 1 LRD cinque anni dopo la comunicazione alle autorità competenti.

Sezione 2 Organizzazione interna

(art. 8 LRD)

Art. 22 Direttive interne

¹ La casa da gioco redige direttive interne relative alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Vi precisa i provvedimenti tesi ad adempiere gli obblighi di diligenza secondo la LRD e la presente ordinanza, tenendo conto del canale di diffusione della propria offerta. Per ogni provvedimento la casa da gioco indica la procedura, le risorse utilizzate e i mezzi previsti.

² Le direttive interne sono adottate dal consiglio d'amministrazione o dall'organo di direzione supremo.

³ Esse devono essere comunicate in modo adeguato ai collaboratori incaricati della loro applicazione.

⁴ La casa da gioco sottopone alla CFCG qualsiasi modifica delle direttive interne. Le modifiche importanti sono previamente sottoposte alla CFCG per approvazione.

Art. 23 Servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro

¹ La casa da gioco designa una o più persone qualificate che fungono da servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro.

² Il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro ha i seguenti compiti:

- a. provvede all'applicazione e al rispetto delle direttive interne;
- b. pianifica e sorveglia la formazione interna relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;
- c. fa eseguire chiarimenti ai sensi degli articoli 12 e 16 o li esegue esso stesso;
- d. presta consulenza alla direzione per qualsiasi questione relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
- e. presenta annualmente alla CFCG un rapporto sull'attuazione degli obblighi di diligenza relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. A tal fine la CFCG gli mette a disposizione un modulo.

Art. 24 Formazione e formazione continua del personale

La casa da gioco provvede affinché i collaboratori ricevano una formazione di base all'inizio dell'impiego e in seguito una formazione continua a intervalli regolari di due anni al massimo sugli aspetti della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo essenziali per la loro funzione.

Art. 25 Controlli interni

¹ La casa da gioco designa una o più persone qualificate che sorvegliano il rispetto degli obblighi stabiliti negli articoli 3-11a LRD e nella presente ordinanza ed effettuano controlli all'interno della casa da gioco.

² Una persona interna incaricata della sorveglianza non può controllare le relazioni d'affari nell'ambito delle quali è intervenuta personalmente.

Capitolo 4 Disposizioni finali**Art. 26** Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza della Commissione federale delle case da gioco del 24 giugno 2015⁶ sul riciclaggio di denaro è abrogata.

Art. 27 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore simultaneamente alla LGD⁷.

... In nome della Commissione federale delle case da gioco:

Il presidente, Hermann Bürgi

⁶ [RU 2015 2313]

⁷ RS ...; FF 2017 5333